

COMUNE DI AYAS



COMMUNE DE AYAS

***REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO***

INDICE

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ARTICOLO 2 FINALITÀ DEL SERVIZIO	3
ARTICOLO 3 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	3
ARTICOLO 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	4
ARTICOLO 5 RECESSO DAL SERVIZIO	3
ARTICOLO 6 NORME DI COMPORTAMENTO.....	4
ARTICOLO 7 SICUREZZA E RESPONSABILITÀ	5
ARTICOLO 8 UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO PER ATTIVITÀ SCOLASTICHE ED EXTRA SCOLASTICHE ..	6
ARTICOLO 9 ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS.....	6
ARTICOLO 10_TARIFFE DI CONTRIBUZIONE.....	7
ARTICOLO 11 RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE	7
ARTICOLO 12 NORME FINALI.....	7

Articolo 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Ayas.

Articolo 2

(Finalità del servizio)

1. Il servizio di trasporto scolastico è finalizzato a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, facilitando l'accesso alla scuola da parte dell'utenza.
2. Il servizio è svolto dal Comune di Ayas nell'ambito delle proprie competenze, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

Articolo 3

(Organizzazione del servizio)

1. Il servizio è rivolto ai minori residenti che frequentano la scuola dell'infanzia e la scuola primaria di Ayas e la scuola secondaria di primo grado di Brusson.
2. Il servizio può essere svolto in economia diretta, con automezzi e personale dipendente dal Comune, oppure in appalto a ditta esterna oppure adottando contemporaneamente entrambe le modalità per servire adeguatamente le diverse zone del territorio.
3. Il servizio è effettuato per la durata dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dagli organi regionali e scolastici competenti e secondo gli orari delle lezioni fissati dalle scuole di riferimento.
4. Il responsabile del servizio predispone annualmente il piano di trasporto scolastico con l'indicazione degli orari e dei percorsi giornalieri, tenuto conto della disponibilità degli automezzi e della dotazione organica. Il piano annuale può essere modificato in corso d'anno anche nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti.
5. Il servizio di trasporto non è garantito in caso di interruzione del servizio scolastico, di modifiche nell'orario di entrata e/o uscita frammentate che non coinvolgono cioè tutte le classi del plesso, dovute a scioperi o assemblee del personale scolastico oppure per cause di forza maggiore (es. condizioni meteorologiche, interruzioni della viabilità, danni non prevedibili di più mezzi, ecc.). Il Comune si impegna in tali casi, ad avvertire le famiglie nei modi e nei tempi possibili. I tempi di percorrenza previsti possono subire variazioni indipendenti dalla volontà del Comune ed eventuali ritardi, non imputabili a comportamenti arbitrari dei conducenti dei mezzi o conseguenti a riconosciute cause di forza maggiore, non possono dar luogo ad azioni di responsabilità nei confronti del Comune erogatore del servizio.

Articolo 4

(Modalità di svolgimento del servizio)

1. Entro il 31 luglio precedente l'inizio dell'anno scolastico gli esercenti la patria potestà sui minori interessati al servizio dovranno iscrivere i propri figli, compilando l'apposito modulo messo loro a disposizione presso gli uffici comunali nel quale verranno indicati oltre ai dati anagrafici del bambino e del genitore richiedente, la residenza, l'indicazione del genitore o della persona adulta autorizzata alla presa in carico del minore al rientro da scuola.
2. L'iscrizione deve essere effettuata ogni anno anche da parte di coloro già iscritti nell'anno scolastico precedente.
3. Qualora le domande di utilizzo del servizio siano superiori alla capienza degli automezzi l'Amministrazione Comunale esclude quelle degli utenti provenienti dalle zone più vicine alla scuola e gli utenti che richiedono un utilizzo discontinuo del servizio (es: solo andata, solo ritorno, solo alcuni giorni).
4. Eventuali domande presentate nel corso dell'anno, derivanti da trasferimenti di residenza e/o cambiamenti di scuola, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi e purché non comportino sostanziali modifiche degli orari, itinerari e fermate stabilite.
5. Gli studenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico devono presentarsi alle fermate prestabilite all'orario comunicato dal Comune. A tale scopo si suggerisce ai genitori, o alle persone da essi designate, di recarsi alla fermata almeno qualche minuto prima del passaggio dello scuolabus. In caso di situazioni meteorologiche avverse (neve) occorre trovarsi alla fermata con 5 minuti di anticipo.
6. In caso di anticipo sull'orario l'autista dello scuolabus è tenuto a sostare nelle fermate previste fino al raggiungimento dell'orario prestabilito.
7. Il percorso dello scuolabus comunale si svolge sempre secondo fermate prestabilite, equamente distribuite lungo il percorso e di agevole raggiungimento per gli utenti. Le fermate potranno subire variazioni di collocazione, essere aumentate o diminuite in rapporto all'entità dell'utenza e alle esigenze che dovessero presentarsi.

Articolo 5

(Recesso dal servizio)

1. L'utente che, per motivate ragioni, intende rinunciare al servizio di trasporto scolastico dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Segreteria comunale.
2. L'utente sarà tenuto al pagamento del servizio, se dovuto, in base all'utilizzo fruito.

Articolo 6

(Norme di comportamento)

1. Durante il trasporto, gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento educato e corretto, che non arrechi disturbo al conducente o ai compagni di viaggio, e che non metta in atto situazioni di potenziale pericolo per gli altri passeggeri; sono tenuti, inoltre, ad utilizzare un linguaggio adeguato, a mostrare rispetto per gli arredi e le attrezzature e non arrecare danni alla vettura, seguendo i criteri di sicurezza impartiti dall'accompagnatore o dall'autista come:

- prendere rapidamente posto,
 - posizionare lo zaino sulle ginocchia,
 - non alzare il tono della voce
 - rimanere seduti fino all'arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa
2. Agli alunni è fatto divieto di viaggiare in piedi o spostarsi dal proprio posto durante il tragitto.
 3. Ripetuti comportamenti ineducati da parte degli alunni, richiamati all'ordine dagli accompagnatori e/o autisti senza successo, devono essere riferiti tempestivamente all'Ufficio segreteria del Comune che informerà i genitori.
 4. In caso di comportamento scorretto dell'alunno e secondo la gravità dell'accaduto, l'Ufficio adotta i seguenti provvedimenti:
 - richiamo verbale
 - ammonizione scritta con convocazione dei genitori
 - sospensione dal servizio (temporanea o fino al termine dell'anno scolastico in corso) senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito.Qualora il comportamento scorretto arrechi danni al mezzo, la famiglia può essere chiamata al rimborso.

Articolo 7

(Sicurezza e responsabilità)

1. Il Comune è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, in corrispondenza della fermata stabilita.
2. La famiglia si impegna ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio alle fermate all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e discesa. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.
3. Nel caso in cui, al momento previsto per la discesa dal mezzo, non sia presente alcun familiare o suo delegato, l'autista è autorizzato a trattenere l'alunno sul mezzo sino al termine del servizio ed in caso di irreperibilità del genitore o di suo delegato l'alunno verrà accompagnato c/o la sede più vicina di pubblica sicurezza.
4. Per gli alunni delle scuole primaria, a partire dalla classe terza, e secondaria di I grado i genitori potranno dare atto, per iscritto, che il proprio figlio è in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione, rimanendo comunque responsabili del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e la fermata.
5. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche (art. 19bis c. 2 della legge 04.12.2017, n. 172).

6. L'autista non può effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso e non può far salire sullo scuolabus persone estranee e non in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Comune.

Articolo 8

(Utilizzo mezzi di trasporto per attività scolastiche ed extra scolastiche)

1. Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con i mezzi a disposizione, nei limiti delle proprie risorse economiche può utilizzare i propri automezzi per organizzare il servizio di trasporto per uscite guidate, spettacoli, iniziative di carattere culturale, sportivo e formativo/didattico regolarmente autorizzate dall'Autorità Scolastica competente e richieste per iscritto dall'insegnante responsabile almeno cinque giorni prima dall'effettuazione dell'uscita.
2. Il servizio è autorizzato sempre che l'utilizzo dello scuolabus non interferisca con il normale calendario orario giornaliero dei tre ordini di scuola.
3. Sul mezzo è consentita la presenza di un solo accompagnatore.

Articolo 9

(Accompagnamento sugli scuolabus)

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono l'utilizzo.
2. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus può essere effettuato in forma diretta con personale dipendente comunale o in forma indiretta con personale fornito da ditta appaltatrice.
3. Il servizio di assistenza sugli scuolabus è rivolto a garantire la sicurezza nel trasporto dei bambini delle scuole dell'obbligo e viene obbligatoriamente garantito per i bambini delle scuole dell'infanzia (ex art. 2 D.M. 31.01.1997).
4. L'accompagnatore assume un comportamento di cordialità con l'utenza, dimostrando nel contempo e compatibilmente con il servizio, disponibilità nei confronti di eventuali esigenze riferite dai genitori o dal personale scolastico.
5. L'accompagnatore, ad ogni fermata, è tenuto a scendere e a curare il regolare svolgimento della discesa degli alunni dallo scuolabus, verificando la presenza, alla fermata, degli adulti responsabili dei singoli alunni, qualora sia prevista.
6. Gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria saranno condotti all'ingresso dell'edificio scolastico e consegnati ad un operatore scolastico preposto all'accoglienza ed alla custodia degli stessi.

Articolo 10

(Tariffe di contribuzione)

1. Il comune di Ayas, a copertura anche parziale dei costi, può fissare apposite tariffe di contribuzione che gli utenti sono tenuti a corrispondere indipendentemente dall'uso parziale o totale del servizio.
2. Il provvedimento con il quale vengono determinate le tariffe può stabilire casi di riduzione e di esenzione rapportati al reddito familiare.
3. Eventuali irregolarità nel pagamento delle quote dovute dagli utenti comportano la sospensione dal servizio fino all'avvenuta regolarizzazione.
4. Verso gli inadempienti si procede, dopo un primo sollecito, all'iscrizione a ruolo ed al recupero coattivo delle somme dovute.

Articolo 11

(Rinvio alla normativa vigente)

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme del Codice civile ed alla legislazione di riferimento.

Articolo 12

(Norme finali)

1. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno di pubblicazione.
2. Per l'anno scolastico 2018/2019 in corso si osservano le norme ancora applicabili.
3. Il regolamento stesso è pubblicato sul sito internet del Comune di Ayas nella sezione "Regolamenti".